

DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 settembre 2025, n. 408

VAS-2266-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa alla "Ritipizzazione suolo sito in Conversano alla via Santo Antonio identificato in Catasto con il Fg. n. 55 particelle n. 195, 698 e 661 parte. Proposta di Variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80".

Autorità Procedente: Comune Di Conversano (Ba).

Conclusione del Procedimento.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, *"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R. del 08/04/2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto *"Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"* e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato *"Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA"* alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 666 del 31/10/2025, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato *"Supporto istruttorio alle procedure VAS"* all'ing. Angelo Bufo, specialista tecnico di policy di categoria D;

Vista la delega di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 45 della L.R. n. 10/2007, alla dott.ssa Rosa Marrone, titolare della EQ *"Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA"*, giusta D.D. n. 29 del 27/01/2025 prorogata con D.D. n. 289 del 26/06/2025;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l'attività istruttorio al funzionario EQ ing. Angelo Bufo;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- in data 08/05/2025 il Comune di Conversano (BA), Area Urbanistica, avviava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013 e ss. mm. e ii., inerente al piano/progetto in oggetto, depositando, su piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico:
- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS:
 - pervenuta nota, file denominato *"Attestazione-copia.pdf"* firmato digitalmente dal Direttore Area Urbanistica Comune di Conversano;
- Contributi pareri e osservazioni già espressi:
 - pervenuto file denominato: *"Copia con segnatura ProtN0077987-2025.pdf"* contenente parere FAVOREVOLE con prescrizioni della Sezione regionale OO.PP. e Infrastrutture, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni della variante proposta con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geologica contenuta nella relazione del professionista incaricato;
- Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale:
 - pervenuto file denominato: *"Atto originale.pdf"* contenente la Determinazione n. 521 del 18/04/2025 del Direttore Area 4 POL. AMB. - URB. - PREV. E PROT. L. LAV. Del Comune di Conversano;
- Elaborati piano urbanistico comunale:
 - pervenuto file denominato: *"Allegato A.pdf"*;

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Conversano (BA), Area Urbanistica, giusta succitata attestazione, inquadrava la proposta in oggetto nella fattispecie di cui all'**art. 7, comma 7.2 lett. d)** del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013, come modificato dalla D.G.R. n. 496 del 22.04.2024, recante *“piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché [...]”*;
- nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale dedicata, nella medesima data del 07/04/2025, in ottemperanza agli artt. 7.4 e 7.5 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:
https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/7e08d3cb-01d3-4aa6-b291-a79f07ad10c4/0
- con nota prot. unico regionale n. 290197 del 30/05/2025 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2 della succitata nota prot. 290197/2025;

PRESO ATTO, come si evince dalla lettura della succitata D.D. di formalizzazione n. 521 del 18/04/2025, che la proposta in oggetto consiste testualmente nella *“ritipizzazione dell'area identificata in catasto al foglio 55 particelle 195, 698 e 661 parte, attualmente classificata dal PRG come “urbanizzazione secondaria S2B - Verde di quartiere” [...] in “Zona di espansione C2” con riferimento alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG”*;

DATO ATTO che:

- in data 27/06/2025 questa Sezione regionale ha inviato nota prot. n. 355468/2025 con cui comunicava, all'Autorità Procedente, motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di registrazione ai fini della esclusione dalle procedure VAS della proposta in oggetto, ex art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. E ii.;
- nella medesima nota si chiedeva, fra l'altro, di fornire chiarimenti riguardo alla proposta di ritipizzazione in oggetto che, come si evince dall'elaborato “Allegato A” all'istanza di avvio, comporta la riclassificazione dell'area in oggetto non solo come C/2 ma anche, per quota-parte, come B/3 e, in buona sostanza, si chiedeva di verificare l'esatto inquadramento del caso di esclusione, ai sensi del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. E ii., considerato che l'area in oggetto è inserita nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) del Comune di Conversano, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 01.07.2011;

PRESO ATTO che in data 09/07/2025, il Comune di Conversano ha risposto alle richieste di cui sopra, con nota pec, prot. uscita n. 25668 del 09/07/2025, acquisita al prot. unico regionale n. 386445/2025 in pari data, fornendo una serie di elementi di approfondimento ed allegando apposita documentazione tecnico-amministrativa, comprendente, fra l'altro, un allegato grafico (“allegato a”), una Attestazione e una Istruttoria;

PRESO ATTO che, acquisiti gli approfondimenti di cui alla citata nota n. 386445/2025, permanevano perplessità circa l'analisi degli standard urbanistici di cui al par. 4 dell'Allegato Istruttoria alla medesima nota e permanevano perplessità sull'inquadramento della proposta nel caso di esclusione previsto dall'Autorità Procedente;

DATO ATTO che, a seguito delle perplessità come sopra esplicitate, questa Sezione regionale ha inviato ulteriore nota, con prot. n. 0423623 del 25/07/2025, chiedendo, rispettivamente:

- alla Sezione Urbanistica regionale, per i profili di propria competenza, di esprimere adeguate valutazioni, ai sensi dell'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. e ii., circa il citato Allegato Istruttoria alla nota prot. n. 386445/2025;
- alla Autorità Procedente comunale di esprimersi in maniera definitiva sul corretto inquadramento della proposta in oggetto nell'ambito dei casi di esclusione dalle procedure VAS di cui al R.R. n. 18/2013 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente, in risposta alla succitata nota prot. n.0423623/2025, ha inviato apposita nota di chiarimenti, acquisita al prot. Unico regionale n. 0453421 in data 13/08/2025, attestando la rispondenza della proposta di che trattasi alle condizioni di cui al punto 7.2 lett. d) del Regolamento n. 18/2013, tramite una tabella di sintesi che si riporta testualmente di seguito:

Requisito normativo	Rispondenza della proposta
Superficie interessata \leq 1 ettaro (\leq 0,5 ha in zone ad elevata sensibilità ambientale)	Superficie complessiva: 0,6870 ha – inoltre l'area non ricadente in zone ad elevata sensibilità ambientale
Assenza di modifiche di perimetrazione dei comparti di intervento previsti al punto 7.2.a.vi	L'area a standard 'verde pubblico' S2B, come definita dal vigente PRG, non è qualificabile come comparto ai sensi delle L.R. 6/1979, L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001. Quindi la proposta di ritipizzazione in esame non modifica la perimetrazione di alcun comparto.
Assenza di valutazione d'incidenza – livello II 'valutazione appropriata'	Non necessaria in quanto l'area non ricade in siti Natura 2000 o aree soggette a tale valutazione
Assenza di ricaduta in zone di protezione speciale idrogeologica tipo A o B, aree di approvvigionamento idrico di emergenza, siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, zone territoriali omogenee "A"	L'area non ricade in alcuna delle categorie sopra indicate.
Assenza di ulivi monumentali o altri alberi monumentali	L'area non presenta ulivi o alberi monumentali ai sensi della normativa vigente
Volumetria prevista \leq 10.000 mc (\leq 5.000 mc in zone ad elevata sensibilità ambientale)	Volumetria massima: 1.867 mc (2.950 mq x 0,5 mc/mq + 3.920 mq x 0,1 mc/mq), inoltre l'area non ricade in zona ad elevata sensibilità ambientale

PRESO ATTO che la Sezione Urbanistica regionale ha fornito risposta alla nota prot. n. 0423623 del 25/07/2025, con la nota 0501454/2025 del 17/09/2025, specificando, fra l'altro, testualmente quanto segue:

"[...] Nel merito del contenuto della proposta di variante al vigente PRG, giova rappresentare che, come

descritto nell'elaborato "Relazione Tecnica", di cui si riporta testualmente il contenuto, *"la proposta di ritipizzazione prevede che l'area in oggetto, identificata in catasto con il foglio n. 5 particelle n. 195, 698 e 661 parte, di circa 6.870 mq, entri a far parte integrante della più ampia zona omogenea C2 disciplinata dall'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG [...]. La nuova tipizzazione da S2B a C2 dell'area individuata in catasto con il foglio n. 55 particelle n. 195, 698 e 661 parte, farà esprimere un'ulteriore quantità di volume edificabile, rispetto a quello determinato in sede di redazione del PRG"*.

Ciononostante, come dichiarato dall'Amministrazione Comunale, *"la proposta di ritipizzazione in esame non modifica la perimetrazione di alcun comparto"*. Pertanto, **necessitano approfondimenti, sia argomentativi che cartografici, circa le modalità con cui si intende integrare l'area oggetto di intervento nella adiacente zona C2 attuata**, considerato altresì che, secondo quanto stabilito dall'art.17 delle NTA del PRG vigente, di cui si riporta di seguito il contenuto, nelle Zone C2 *"il PRG si attua attraverso strumenti urbanistici attuativi [...] estesi all'intera maglia. [...] Inoltre, al fine di favorire l'eventuale applicazione della procedura del comparto di cui all'art.15 della L.R.n.6/79, si prescrive che - per ogni maglia di PRG - vengano indicate le competenti aree di piano regolatore riservate ai servizi e che concorrono alla determinazione degli standard della maglia di PRG nella misura di 18 mq/ab"*.

Relativamente agli standard urbanistici ex art.3 del D.M.n.1444/68, l'Amministrazione Comunale rappresenta che le superfici adibite a servizi dal vigente PRG, in rapporto alla popolazione attualmente residente, garantiscono una dotazione pro capite 20,24 mq/ab. Tuttavia, nella Relazione Generale di Piano viene espressamente chiarito che *"le zone di servizi di quartiere sono state dimensionate sulla popolazione totale prevista cioè 22.890 abitanti nel Centro Urbano al 1990. Nel PRG si sono previsti 43,13 ettari complessivi di verde e servizi, relativamente a un indice di 18,85 mq/ab"*.

Il PRG vigente, infatti, ha verificato le superfici destinate a servizi ex art.3 del D.M.n.1444/68 non solo in funzione della popolazione residente, ma anche degli abitanti teorici insediabili. Ne consegue che, salvo ulteriori verifiche e dimostrazioni, **la sottrazione di superfici adibite a verde di quartiere e il conseguente incremento del carico urbanistico comportano inevitabilmente una modifica sostanziale al dimensionamento globale del PRG, che andrebbe pertanto adeguatamente motivata**, con particolare riferimento all'incremento degli abitanti teorici insediabili."

VERIFICATO che, in buona sostanza, sulla scorta delle valutazioni fornite dalla Sezione Urbanistica regionale con la succitata nota prot. 0501454/2025 del 17/09/2025 e per le ragioni ivi contenute, per la ritipizzazione in oggetto:

- non è adeguatamente dimostrata la conformità al punto 7.2 lett. d) capo I del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. E ii., ovvero non è adeguatamente dimostrato che la ritipizzazione in oggetto non deriva dalle modifiche di perimetrazione di un comparto di intervento previsto al punto 7.2.a.vi dello stesso Regolamento;
- non è adeguatamente dimostrata l'invarianza della dotazione di standard urbanistici ex art. 3 del D.M. n. 1444/1968 a seguito della ritipizzazione di che trattasi;

DATO ATTO che, di conseguenza, per quanto sopra verificato, ai sensi del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. e ii., la ritipizzazione in oggetto non è inquadrabile nel caso di esclusione invocato dall'Autorità Procedente;

CONSIDERATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta, sulla base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale, delle integrazioni ricevute dall'Autorità Procedente e delle valutazioni della Sezione Urbanistica regionale, che il piano/progetto di che trattasi presenta una serie di aspetti non chiariti, non ultimo il corretto inquadramento nei casi di esclusione da VAS;

DATO ATTO che il R.R. n. 18/2013 e ss. mm. e ii. all'art. 7.3 testualmente così recita: *"La sussistenza delle condizioni cui è subordinata l'esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali individuati al*

comma 7.2 e sottoposti alla registrazione prevista al comma 7.4, è soggetta a verifiche a campione svolte dall'autorità competente per la VAS in sede regionale, secondo le modalità stabilite al medesimo comma 7.4 e sulla base di una metodologia di campionamento definita ai sensi dell'articolo 9.”;

RITENUTO, per quanto sopra preso atto, considerato, verificato e dato atto, di esprimere parere non favorevole alla esclusione da VAS, in ossequio alla medesima disciplina esplicita ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del Regolamento Regionale;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D.
LGS.VO 118/2011 E SMI.”**

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA
ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare la non applicabilità delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d)** del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. E ii. per il piano/progetto denominato: “Ritipizzazione suolo sito in Conversano alla via Santo Antonio identificato in Catasto con il Fg. n. 55 particelle n. 195, 698 e 661 parte. Proposta di Variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80” e, conseguentemente, non assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, per le considerazioni riportate in narrativa che si intendono qui interamente richiamate, demandando al Comune di Conversano, quale Autorità Procedente, l'inquadramento della proposta di che trattasi con riferimento all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. E ii. ove ricorrano le condizioni;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 e ss. mm. E ii. relativa alla proposta di piano denominata “Ritipizzazione suolo sito in Conversano alla via Santo Antonio identificato in Catasto con il Fg. n. 55 particelle n. 195, 698 e 661 parte. Proposta di Variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80” e pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della proposta e/o alla realizzazione delle opere a farsi;

- **di demandare** al Comune di Conversano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito della conclusione del procedimento relativo alla proposta in oggetto;
- **di dare atto** che questo provvedimento, espresso con esclusivo riferimento alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 e ss. mm. E ii. relativa alla proposta di che trattasi, non esime l'autorità procedente dall'acquisizione delle opportune valutazioni urbanistiche presso le competenti Sezione Urbanistica regionale e Autorità Urbanistica comunale;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Conversano (BA) Area Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 11 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedura/7e08d3cb-01d3-4aa6-b291-a79f07ad10c4/0
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. "Supporto istruttorio alle procedure Vas"

Angelo Bufo

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025

Rosa Marrone